

Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell'ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale.

a valere sul PR FSE+ 2021-2027

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Attività P.A.D. 3.k.1. "Inclusione e presidio sociale per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza"

(Decreto Dirigenziale n. 15605 del 4/07/2024 - Allegato A)

RISPOSTE A FAQ

Aggiornamento 11 settembre 2024

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Quesito 1

Possono partecipare solo i Comuni o Unioni di Comuni o anche un'Azienda Speciale del Comune?

Risposta 1

Come previsto dall'Art. 4 dell'Avviso pubblico (Allegato A, D.D. 15605/2024), bandito dallo scrivente Settore, i progetti possono essere presentati da Comuni singoli o da Unioni di Comuni; Comuni ed Unioni di Comuni possono collaborare per la loro realizzazione con gli enti del Terzo Settore (nel rispetto della normativa di riferimento) mantenendo il ruolo di capofila responsabile del progetto.

Quesito 2

Si richiede un chiarimento sui soggetti ammissibili: nello specifico si richiede se è possibile partecipare con rete di comuni non ancora formalizzata. Il progetto sarebbe presentato da due comuni confinanti che si impegnerebbero a costituire unione successivamente all'aggiudicazione del progetto.

Risposta 2

Come previsto dall'Art. 4 dell'Avviso pubblico (Allegato A, D.D. 15605/2024), bandito dallo scrivente Settore, i progetti possono essere presentati da Comuni singoli o da Unioni di Comuni; in caso di Unione di Comuni è il Legale Rappresentante della stessa a sottoscrivere e produrre domanda di partecipazione e relativi allegati. Non è ammissibile, pertanto, la costituenda Unione di Comuni.

Quesito 3

Due comuni non possono partecipare formando una rete? Il secondo comune può essere partner e prevedere delle iniziative sul suo territorio vista la contiguità di territorio?

Risposta 3

I due Comuni possono presentare progetti singoli autonomi; l'art. 4 dell'Avviso prevede che i Comuni/le Unioni di Comuni che presentano i progetti possono collaborare per la loro realizzazione con gli enti del Terzo Settore con le modalità ivi indicate. Il coinvolgimento di più Comuni nello stesso progetto è previsto solo attraverso l'Unione di Comuni proponente.

Cofinanziamento del 30%

Quesito 1

Per quanto riguarda il cofinanziamento del 30% in carico al Comune che presenta domanda: la risorsa deve essere disponibile subito da parte del Comune o può essere stanziata anche successivamente in un successivo bilancio?

Risposta 1

Come previsto dall'Art. 5 dell'Avviso pubblico (Allegato A, D.D. 15605/2024), bandito dallo scrivente Settore, la quota di cofinanziamento del 30% è gestita separatamente nel Formulário descrittivo (Sezione C.5) e sarà oggetto di una specifica relazione finale e relativo rendiconto separato con giustificativi di spesa.

Il momento della disponibilità, pertanto, non rileva ai fini della presentazione del progetto ricordando, tuttavia, che le spese afferenti il cofinanziamento devono essere comunque effettuate durante il periodo di realizzazione dell'intervento che ha come "avvio" la data di sottoscrizione della Convenzione fino alla data di "fine attività" che sarà comunicata dall'Ente attuatore entro sei mesi dalla Convenzione stessa.

Per completezza di informazione, si ricorda che dalla data di fine attività decorrono i 60 giorni previsti per la presentazione del Rendiconto finale; in tale periodo possono essere effettuate solo spese strettamente afferenti alla attività di Rendicontazione.

Soggetti sostenitori

Quesito 1

Si chiede chiarimento in merito alla sezione "soggetti sostenitori"; nella sezione possono essere contemplati anche eventuali sponsor che versano dei contributi per la realizzazione del progetto? Possono essi, inoltre, comparire come sponsor e quindi figurare su locandine e nell'evento attraverso il loro logo?

Risposta 1

come previsto dall'Art. 4 dell'Avviso pubblico (Allegato A, D.D. 15605/2024), bandito dallo scrivente Settore, sono ammessi soggetti "Sostenitori". I soggetti sostenitori non svolgono direttamente alcuna attività progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del progetto e, pertanto, non gli viene riconosciuta alcuna spesa, come precisato nel modello di adesione (Allegato 5 dell'Avviso).

I soggetti sostenitori, inoltre, non possono essere partner o terzi affidatari.

Per soggetti sostenitori sono da intendere enti che già "operano nell'ambito di attività coerenti con le azioni proposte" e che aderiscono e sostengono il progetto (Es: Enti del Terzo Settore).

Per quanto spiegato, è evidente che non è prevista sponsorizzazione o altra forma di finanziamento da parte dei soggetti sostenitori né da altri soggetti terzi; il costo complessivo del progetto è sostenuto per il 70% sul contributo a valere sul PR FSE+ e per il 30% sul cofinanziamento (art. 5 Avviso).

In tema di informazione e pubblicità, poi, i soggetti finanziati devono attenersi al Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 (art. 14 Avviso); nel ricordare che eventuali locandine proposte, rispettando l'uso dei loghi ufficiali, vanno autorizzate dalla Funzione Gestione preventivamente durante la realizzazione del progetto, in tale sede possono essere proposti i loghi dei soggetti sostenitori ammessi con la presentazione del progetto (es.: in calce alla locandina).

Modalità presentazione domanda

Quesito 1

Si chiede se il Responsabile Area, stante quanto previsto dall'art. 7, possa essere delegato da parte del legale rappresentante dell'Ente alla trasmissione delle domanda. Inoltre, in caso di ammissibilità della suddetta richiesta, si chiede, altresì, se l'atto di delega possa o meno consistere in una deliberazione di giunta comunale.

Risposta 1

L'Art. 7 dell'Avviso pubblico (Allegato A, D.D. 15605/2024), bandito dallo scrivente Settore, disciplina la modalità di presentazione delle domande di finanziamento tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" mentre l'art. 8 prevede la documentazione da presentare, con la modalità di sottoscrizione (firma digitale), di cui è fornita apposita modulistica.

Nel testo dell'art. 7 è indicato: "La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato".

Tale punto può essere interpretato nel senso generale di "responsabilità" della trasmissione della domanda; il mero inserimento al sistema informativo della stessa, per conto dell'Ente registrato con codice attribuito, da parte del dipendente incaricato (secondo l'autonoma organizzazione interna del Comune/Unione di Comuni), è da ritenere formalmente corretta e non muta l'attribuzione della trasmissione in capo al legale rappresentante, tenuto conto, inoltre, della validità legale della firma digitale che dovrà essere apposta alla documentazione prevista, pena l'inammissibilità.

Ammissibilità progetti

Quesito 1

tra le tipologie di interventi ammissibili all'art 3, compare la possibilità di presentare progetti di sportelli sociali. Noi abbiamo uno sportello sociale a seguito di gara di appalto vinta da XXX che si occupa di immigrazione, interpretariato linguistico culturale e sportello lavoro; il relativo contratto, iniziato nell'aprile 2022, ha una durata di anni 3+2 di eventuale rinnovo. Vi chiedo se a vostro parere possa essere questo un progetto da candidare.

Risposta 1

I progetti finanziati devono essere realizzati entro sei mesi dalla stipula della convenzione la cui data è considerata come avvio del progetto. Sole le spese di progettazione sono rendicontabili, se sostenute in data precedente, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT (art. 13.1 Avviso). Non sono ammissibili, pertanto, progetti già in fase di realizzazione.

Importo contributo

Quesito 1

Mi confermate che l'importo indicato come contributo massimo, diverso a seconda della grandezza del Comune, sia appunto una cifra massima e che sia possibile richiedere un contributo anche inferiore?

Risposta 1

Il contributo a valere sul PR FSE+ per ciascun progetto non può "superare" gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 5 dell'Avviso e costituisce il 70% del costo complessivo; il contributo, pertanto, può anche essere inferiore all'importo massimo previsto.

Tempistica Avviso

Quesito 1

Tempistica. Considerando i tempi di creazione della graduatoria e gli ulteriori tempi tecnici per eventuali ricorsi e stipula delle convenzioni, da quando verosimilmente potrebbero avviarsi le attività dei progetti (entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, concludendosi entro 6 mesi)?

Risposta 1

Tenuto conto delle tempistiche dell'Avviso (scadenza presentazione domande 24/10/2024; ammissibilità; valutazione ed approvazione graduatoria finale) si può ipotizzare, verosimilmente, l'avvio della stipula delle convenzioni da inizio 2025.

Attività non formative

Quesito 1

Nell'Allegato 2, Sezione C si richiede la compilazione di una Scheda per ogni attività. Si indica - al punto C.2. - che non sono previste Attività formative. Mi chiedo tuttavia se sia possibile inserire all'interno di attività complessivamente pensate come "non formative" ma caratterizzate da percorsi di partecipativi e di coprogettazione coinvolgenti cittadini e associazioni e da momenti di socialità anche degli incontri laboratoriali che potrebbero essere considerati come formativi, funzionali alla complessità dell'azione proposta e alla sua sostenibilità e ripetibilità nel tempo.

Risposta 1

Per la tipologia di intervento non sono previste attività formative che, di regola, richiedono requisiti di accesso, selezione dei partecipanti, moduli definiti, rilascio attestati vari ecc. Le attività indicate a titolo esemplificativo possono rientrare nella tipologia di interventi richiesti dall'Avviso come non formative.

Delega a terzi

Quesito 1

Il bando prevede attività che vedano la collaborazione di terzi affidatari, nel nostro caso enti del terzo settore (quindi non soggetti partner o sostenitori), per la realizzazione delle azioni (co-progettazione e attuazione). Queste sono le voci con le quali si inseriscono nel Piano economico, a seconda del ruolo che avranno? : B.1.2.3. Progettisti esterni / B.2.3.2. Personale tecnico professionale esterno / B.2.11.2 Rendicontatore esterno / Direttore di corso o di progetto esterno / B.4.6 Coordinatori esterni / B.4.7 Consulenti /ricercatori / B.4.12 Valutatori esterni

Risposta 1

L'art. 4 dell'Avviso prevede che, ai sensi della DGR 610/2023 e ss.mm.ii., All. A, Par. A1, il beneficiario può procedere ad individuare un soggetto terzo per l'attuazione del progetto; tale fattispecie non è soggetta ai limiti e condizioni riportate per la delega nella DGR citata. L'affidamento a terzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Contratti pubblici); la relativa documentazione di spesa sarà prodotta per la liquidazione del contributo. Non possono essere affidate a terzi le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa.

Quesito 2

Per l'attuazione del progetto, si può individuare come soggetto terzo la stessa Cooperativa che ha in gestione la struttura comunale in cui si realizzerà il progetto?

Risposta 2

L'art. 4 dell'Avviso, per l'affidamento a terzo dell'attuazione del progetto, richiama il Codice dei Contratti pubblici precisando che non possono essere affidate a terzi (diversi da persona fisica) le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa.

Quesito 3

Considerando che ai sensi dell'articolo 4 Delega a terzi non possono essere affidate a terzi le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, le seguenti voci di spesa del PED: B.4.2 Direttore di corso o di progetto esterno, B.4.6 Coordinatori esterni, B.2.11.2 Rendicontatore esterno si riferiscono a incarichi a singolo professionista? O altrimenti, potete spiegarci meglio che tipo di spesa rappresentano?

Risposta 3

L'art. 4 dell'Avviso precisa che non possono essere affidate a terzi (diversi da persona fisica) le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa che, pertanto, il beneficiario deve gestire in proprio. Le voci indicate e riferite a figure professionali esterne riguardano incarichi affidati a persone fisiche non dipendenti dell'Ente attuatore.

Quesito 4

Un comune può affidare dei servizi relativi alle attività del progetto ad una società in house?

Risposta 4

L'affidamento a terzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Contratti pubblici) anche nel caso di società in house.

Enti del Terzo Settore (ETS)

Quesito 1

L'art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, recita: I Comuni/le Unioni di Comuni che presentano i progetti possono collaborare per la loro realizzazione con gli enti del Terzo Settore. Per il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore, è necessario che il comune interessato pubblichi una manifestazione di interesse per la co-progettazione col TS o può intercettare in altra maniera i soggetti da coinvolgere?

Risposta 1

Il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 4 dell'Avviso.

Quesito 2

Se ho ben capito, i soggetti del Terzo settore possono diventare "partner" e quindi la proposta è presentata non più dal soggetto singolo ma da un partenariato/ATS. In questo caso, quindi, il budget del progetto può essere distribuito tra i vari soggetti (trasferimenti dal comune ai soggetti del TS), con quali modalità i soggetti del TS devono spendere/rendicontare le somme a loro destinate? Con le stesse regole del capofila o come se ricevessero un contributo dall'ente locale?

Risposta 2

In caso di ATS si configura un partenariato di cui il Comune/Unione di Comuni è capofila; il finanziamento è gestito secondo quanto convenuto e stipulato nel rispetto del MANUALE PER I BENEFICIARI (All. A, DGR 610/2023) richiamato dall'Avviso, precisando, tuttavia, che la quota del partner/ente terzo settore non si configura come contributo erogato dall'ente locale capofila del progetto finanziato.

Quesito 3

I soggetti che possono far parte dell'ATS oltre al comune/unione dei comuni sono SOLO i soggetti del TS?

Risposta 3

I progetti possono essere presentati da Comuni singoli o da Unioni di Comuni che possono collaborare per la loro realizzazione con gli enti del Terzo Settore nelle forme previste all'art. 4 dell'Avviso tra cui il partenariato (ATS); il capofila responsabile del progetto resta in ogni caso il Comune/l'Unione di Comuni che presenta il progetto. Non sono previsti, pertanto, altre tipologie di soggetti partner.

Quesito 4

Un comune che presenti una candidatura in forma singola o in ATS, può affidare un servizio (secondo il codice dei contratti) ad un altro soggetto del TS intercettato durante l'implementazione del progetto?

Risposta 4

L'affidamento a terzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Contratti pubblici) anche nel caso trattasi di Enti del Terzo Settore; la relativa documentazione di spesa sarà prodotta per la liquidazione del contributo. Il terzo affidatario, ovviamente, non può essere contemporaneamente partner o soggetto sostenitore.

Quesito 5

E' possibile avere un chiarimento circa il caso di rete di contratto di imprese e altre forme di partenariato possibili e sui modelli 1.b.1 e 1.b.2 citati all'articolo 4: la dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di rete-contratto di imprese o altra forma di partenariato già costituita in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza (modelli allegati 1.b.1 e 1.b.2)?

Risposta 5

Ricordando che il partenariato è previsto solo con Enti del Terzo Settore, in caso di altro partenariato già costituito e compatibile con l'Avviso, la modulistica per la dichiarazione di intenti rimane la stessa già indicata per ATS, ovvero modelli allegati 1.c e 1.d.

Quesito 6

Il Comune può avere la collaborazione dell'ETS anche in fase di predisposizione del progetto (da presentare poi da parte del Comune) o solo in fase di realizzazione?

Risposta 6

Ricordando che il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 4 dell'Avviso, nella fase di predisposizione del progetto i partner possono partecipare alla predisposizione del progetto, ovvero alla progettazione e condivisione dello stesso tenuto conto che devono sottoscrivere la domanda di finanziamento ed il formulario unitamente all'ente locale capofila (costituenda ATS). Si precisa, inoltre, che la Progettazione, non essendo prevista come attività caratteristica per le attività non formative, può essere delegata a terzo, ovvero affidata secondo codice dei contratti anche ad ETS; in tal caso, tuttavia, l'ente in questione non può svolgere altri ruoli (partner; soggetto sostenitore). Si ritiene opportuno precisare, infine, che in caso di mancato finanziamento non è previsto riconoscimento spese sostenute per la progettazione e presentazione della domanda.

Quesito 7

Se l'ETS è coinvolto solo nella fase di realizzazione del progetto, è possibile procedere con affidamento diretto secondo il Codice dei Contratti?

Risposta 7

Il beneficiario può procedere ad individuare un soggetto terzo per l'attuazione del progetto. L'affidamento a terzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Contratti pubblici) sia che trattasi di ETS che di altro soggetto terzo (Art. 4 Avviso).

Quesito 8

La costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) è obbligatoria oppure si può procedere con una convenzione tra Comune ed ETS dove verranno indicati i compiti da svolgere in capo a ognuno ed i rapporti economici?

Risposta 8

In caso di partenariato con ETS, l'associazione temporanea di scopo (ATS), di cui il Comune/Unione di Comuni è capofila, è costituita attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata; non è ammessa altra forma con FSE.

Valutazione

Quesito 1

La valorizzazione della rete e il relativo punteggio che verrà assegnato dipenderà dal partenariato in costituenda ATS o è sufficiente che il Comune presentandosi da solo segnali nella proposta i soggetti della comunità con cui collaborerà come terzi delegati?

Risposta 1

Il beneficiario può procedere ad individuare un soggetto terzo delegato per l'attuazione del progetto (DGR 610/2023 e ss.mm.ii., All. A, Par. A1). L'affidamento a terzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Contratti pubblici). Tanto previsto, il terzo affidatario che, verosimilmente, sarà individuato dopo l'eventuale finanziamento e, pertanto, non rappresentato o segnalato in fase di domanda, che sia un Ente del terzo settore o altro soggetto (diverso da persona fisica), non rientra tra i "soggetti coinvolti" oggetto di valutazione secondo i criteri previsti dall'Avviso. L'ETS, ovviamente, può ricoprire un solo ruolo nel progetto tra partner, affidatario o soggetto sostenitore.

Si ricorda, inoltre, che non possono essere affidate a terzi le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa.